

## **Cass., civ. sez. II, del 21 marzo 2016, n. 5550**

2.1.- La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione e di motivazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione.

Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., come disposizione ereditaria (*institutio ex certa*), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituto nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto, invece, attribuirgli, singoli individuati beni; e l'indagine diretta ad accertare se ricorra una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in cassazione, se sia motivato congruamente (*ex multis* Cass. n. 24163 del 25/10/2013). Nella specie, la Corte d'appello, contrariamente a quel che si afferma nel motivo di ricorso, si è adeguata a questa giurisprudenza, avendo ritenuto che il *de cuius* aveva voluto nominare suoi eredi, moglie e figlio e aveva voluto istituire un legato a favore del proprio fratello Tullio, attribuendo, a questi, determinate quote immobiliari di sua proprietà, nel paese di origine, con una motivazione, insindacabile in sede di legittimità, perché esauriente, logica e immune da errori di diritto. Ed, infatti, la Corte distrettuale è pervenuta a questa conclusione: osservando che "(...) dalla scheda testamentaria si evinceva che il *de cuius* aveva lasciato tutti i beni mobili ed immobili esistenti nel Comune di C, compresa la fabbrica di pantofole, a figlio e moglie, e attribuendo le quote di sua proprietà sugli immobili siti nel C.C. di Piano, al fratello Tullio;

considerando che più che una divisione testamentaria si trattava in realtà di un'attribuzione di beni singolarmente individuati in favore del fratello e dell'istituzione di eredi di figlio e moglie; in effetti, dopo l'assegnazione della sostanza immobiliare nel CC. di Piano al fratello enunciata in prima disposizione quasi a sottolineare il carattere a se stante, il testatore effettua l'attribuzione dei residui beni siti in S a moglie e figli indicandoli quali suoi eredi. E, la Corte distrettuale, aggiunge che moglie e figlio sono gli eredi legittimi ai quali vengono assegnati tutti i beni indistinti mobili ed immobili siti in S, mentre al fratello l'attribuzione riguarda singoli beni determinati, ossia la quota di beni immobili siti in Piano. Egli non ha attribuito, al fratello, una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato, cosa, invece, avvenuta nei confronti di moglie e figlio che egli individua come suoi eredi".

Non solo, ma la Corte distrettuale specifica che la conclusione cui è pervenuta non è solo sorretta dal dato testuale, posto che il *de cuius* indica espressamente quali eredi, moglie e figlio, ma dall'indagine soggettiva sull'intenzione del testatore (...) apparendo di tutta evidenza la volontà del *de cuius* di attribuire in quote determinate, al figlio e alla moglie, che erano la sua famiglia, anche in un'ottica di continuità dell'attività imprenditoriale intrapresa, tutta la sua sostanza costituita dalla fabbrica di S, dagli immobili e dai beni mobili (denaro), all'epoca di valore assai più importante, rispetto alle quote di comproprietà sugli immobili siti nel paese di origine, che ha lasciato al fratello, mentre l'onere di assistenza alla madre presso

la sua abitazione imposto al fratello sembrerebbe posto come contropartita al legato: Né, a diversa conclusione porta la previsione dell'obbligo imposto agli -eredi" di versare in favore della madre l'importo annuo di £. 300.000, ben diverso dall'onere d'assistenza imposto al fratello.

E di più, La Corte distrettuale specifica che non era condivisibile la tesi dell'appellante (odierno ricorrente) secondo la quale sussisterebbe profonda simmetria delle attribuzioni destinate a tre successori perché appare di solare evidenza che il de cuius aveva inteso retro lasciare ai suoi eredi moglie e figlio il frutto del lavoro di una vita, tutto quanto aveva fino ad allora conseguito, riservando al fratello la quota di beni nel paese natio di valore ben inferiore costituiti da fondi rurali e di un immobile (....).

2.1.a) E' di tutta evidenza, pertanto, che la Corte distrettuale: 1) non solo ha valutato le espressioni che componevano la scheda testamentaria; 2) ma, si è fatta carico di accertare quale fosse l'effettiva volontà del testatore, considerando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico così come emergeva dai dati reali acquisiti al giudizio e dalla stessa scheda testamentaria; 3) e di più, ha vagliato e valutato le tesi sostenute dall'appellante, odierno ricorrente.

3.= Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l'omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi ai fini del giudizio con particolare riferimento al credito del sig. **PM** nei confronti della massa ereditaria. Secondo il ricorrente, sarebbero errate le motivazioni con le quali la Corte distrettuale avrebbe escluso l'esistenza di un suo diritto di rivalersi verso la massa ereditaria e quindi pro quota verso TP, sia perché TP dovrebbe essere considerato erede e sia perché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, l'attuale ricorrente ha da sempre eccepito l'esistenza di un credito certo e documentato maturato nei confronti del di lui padre, anteriormente al decesso di quest'ultimo.

3.1.= Anche questo motivo è infondato.

Va qui premesso che il legatario non è erede, ma avente causa, poiché succede a titolo particolare, peraltro, in forza di un atto di liberalità successoria; come tale, egli non risponde, di regola e , ai sensi dell'art. 756 cc., dei debiti ereditari, neppure, entro i limiti dei beni attribuitigli ed, in genere, non è investito della c.d. rappresentanza ereditaria (attribuita, invece, all'erede).

Il legatario può essere soggetto ai pesi imposti sul legato, e in questo caso risponde intra vires, ovvero nei limiti del valore di quanto ricevuto. Tuttavia, va considerato che i creditori ereditari possono soddisfarsi anche sul legato di specie in due casi specificatamente previsti dalla legge: nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ed insufficienza dell'asse ereditario: i creditori rimasti insoddisfatti hanno azione di regresso contro i legatari nella misura in cui siano già stati pagati (art. 495 comma 2 cod. civ.); egualmente i creditori possono esercitare il diritto di separazione anche rispetto ai beni che hanno formato oggetto di legato di specie (art.513 cod. civ.).

Ora, nel caso in esame TP, come affermato dalla Corte distrettuale, nella vicenda successoria di PP era un legatario e, dunque ,in tale qualità, non risponde dei debiti ereditari e, neppure,

dunque, del debito che la massa ereditaria avrebbe, secondo il ricorrente, nei confronti dello stesso (di MP) . Nel caso in esame, poi, non risulta né dalla sentenza, né dal ricorso che sussista una delle ipotesi di cui all'art. 495 secondo comma cc e/o all'art. 513 cod. civ.

In definitiva, il ricorso va rigettato